



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

### Stagione Sportiva 2018/2019

## Comunicato Ufficiale n° 77 del 13 Dicembre 2018

### **1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 10 dicembre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri :**

- |              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA     | COMPONENTE; |
| - Avv. Anna  | PIANE      | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

**RECLAMO n. 21 della Società U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 63 del 15.11.2018 (punizione sportiva della perdita della gara AMENDOLARA – SAN LUCIDO del 10.11.18 con il punteggio di 0 – 3, Campionato di 1^Categoria; squalifica calciatori STEFANO Giovanni, DE ROSE Alessandro, SPADA Simone, SERTO Salvatore, SESSA Fernando e MIRAFIORE Andrea per DUE giornate; inibizione dirigente DE ROSA Gianluca fino al 30.11.2018; ammenda di € 150,00 per aver consentito la partecipazione alla gara di soggetto non tesserato per la società in qualità di massaggiatore; ammenda di € 150,00 per rissa).

E

**RECLAMO n. 22 della Società A.C. AMENDOLARA**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 15.11.2018 (punizione sportiva della perdita della gara AMENDOLARA – SAN LUCIDO del 10.11.18 con il punteggio di 0 – 3, Campionato di 1^Categoria; squalifica calciatori MARINO Vincenzo, NOUHOUM Misbaw, CARELLI Attilio, CARELLI Matteo, IANNICELLI Antonio per DUE giornate; ammenda di € 150,00 per rissa).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

in via preliminare, per evidenti ragioni di connessione oggettiva, la Corte Sportiva di Appello Territoriale dispone la riunione dei due reclami in epigrafe.

Al 36° del secondo tempo della gara Amendolara – San Lucido del 10.11.18 i calciatori Carelli Matteo (Amendolara), e Stefano Giovanni (San Lucido) venivano espulsi per condotta violenta.

Il provvedimento di espulsione ingenerava una rissa che coinvolgeva quasi tutti i giocatori di entrambe le squadre ed i dirigenti della società San Lucido Calcio.

L'arbitro riconosceva, senza ombra di dubbio, come partecipanti alla rissa i giocatori De Rose Alessandro, Spada Simone, Serto Salvatore, Sessa Fernando e Mirafiore Andrea della società San Lucido Calcio; Iannicelli Antonio, Marino Vincenzo, Nouhoum Misbaw e Carelli Attilio della società Amendolara, nonché il dirigente De Rosa Gianluca appartenente alla società San Lucido.

In base a quanto sopra constatato l'arbitro, ritenuto che il provvedimento di espulsione nei confronti di tutti i corissanti avrebbe comportato il venir meno del numero minimo di partecipanti alla gara per entrambe le società, sospendeva definitivamente la gara.

Il giudice sportivo, preso atto del rapporto dell'arbitro, irrogava le sanzioni di cui in epigrafe che vengono impugnate con i ricorsi odierni.

In via preliminare va rappresentato che entrambi i ricorsi - nella parte in cui si impugna la punizione sportiva della perdita della gara - sono da dichiararsi inammissibili in quanto le reclamanti non hanno osservato il disposto dell'art. 46, comma 5 del C.G.S. che, nel caso in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, impone che venga inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell'art. 38, comma 7 del C.G.S. allegando al reclamo l'attestazione dell'invio.

I reclami si palesano inammissibili, inoltre, anche con riguardo alle squalifiche di due giornate irrogate ai calciatori delle due società, in quanto non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari della squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara a norma dell'art.35, comma 3 del C.G.S..

Con riferimento alle ulteriori sanzioni ritiene che il rapporto dell'arbitro riporta i fatti in maniera esaustiva e sia assolutamente scevro da vizi logici. Non può, pertanto, negarsi che al 36° del secondo tempo sia scoppiata una rissa tra le due squadre.

Per tale ragione appaiono congrue ed adeguate le ammende irrogate per procurata rissa, nonché l'inibizione al dirigente De Rosa Gianluca del San Lucido. Parimenti legittima l'ammenda, ulteriore, di euro 150,00 irrogata al San Lucido per aver consentito la partecipazione alla gara in veste di massaggiatore a soggetto non tesserato.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i reclami con riferimento alle parti in cui si impugna la punizione sportiva della perdita della gara Amendolara – San Lucido del 10.11.18 con il punteggio di 0 – 3 per entrambe le società, nonché a quelle in cui si appella la squalifica per due giornate dei calciatori STEFANO Giovanni, DE ROSE Alessandro, SPADA Simone, SERTO Salvatore, SESSA Fernando e MIRAFIORE Andrea della Società San Lucido Calcio 2018 e MARINO Vincenzo, NOUHOUM Misbaw, CARELLI Attilio, CARELLI Matteo e IANNICELLI Antonio della Società Amendolara; rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa dei due reclami.

#### **RECLAMO n.23 della Società A.S.D. VILLA SAN GIOVANNI CITY**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.18 del 22.11.2018 (punizione sportiva della perdita della gara VILLA SAN GIOVANNI CITY – CROCE VALANIDI 2017 del 18.11.2018, Campionato di 2ª Categoria; squalifica calciatori PASSALACQUA Massimo e UTANO Francesco fino al 21.11.2019, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previsto dall'art. 16, comma 4 bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. -C.U. n° 256/A del 27.1.2016; inibizione del dirigente ROMEO Antonino fino al 13.12.2018).**

#### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

al 36° del secondo tempo, della gara in epigrafe, in seguito all'assegnazione di una rimessa laterale a favore della società Croce Valanidi 2017, l'arbitro, nel momento in cui indicava col braccio destro la direzione, veniva colpito al bicipite con una violenta gomitata da parte del n° 2 della società Villa San Giovanni City, Passalacqua Massimo; il direttore di gara, scosso dall'accaduto e dal forte dolore, non riusciva ad estrarre il cartellino rosso se non dopo circa un minuto e mezzo benché fosse accerchiato da molti giocatori del Villa San Giovanni City intervenuti in difesa del compagno; decideva, pertanto, di decretare la fine della gara; tuttavia, mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, veniva raggiunto da Utano Francesco, n° 4 della società Villa San Giovanni City, il quale lo colpiva con una testata alla fronte. Successivamente il dirigente accompagnatore della società Villa San Giovanni City, Romeo Antonino, apostrofava il direttore di gara con frasi offensive.

Per la violenza del colpo subito l'arbitro, non trovandosi nelle condizioni psicofisiche per continuare la direzione di gara, la sospendeva.

Dai fatti, per come sommariamente narrati, discendeva, a seguito della statuizione di primo grado, la punizione sportiva della perdita della gara, la squalifica dei calciatori Passalacqua Massimo e Utano Francesco fino al 21.11.2019 con le sanzioni amministrative accessorie che ne discendono e l'inibizione di Romeo Antonio fino al 13.12.2018.

La reclamante contesta in toto il rapporto dell'arbitro negando che ai suoi danni siano stati commessi atti di violenza. In via preliminare va rappresentato che il ricorso nella parte in cui si impugna la punizione sportiva della perdita della gara è da dichiararsi inammissibile in quanto la reclamante non ha osservato il disposto dell'art. 46, comma 5 del C.G.S. che, nel caso in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, impone che venga inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell'art. 38, comma 7 del C.G.S., allegando al reclamo l'attestazione dell'invio.

Venendo al merito della questione, può affermarsi che la narrazione dell'arbitro non può essere assolutamente posta in dubbio, in particolare deve considerarsi acclarato il compimento degli atti di violenza da parte dei due calciatori del Villa San Giovanni City che non ha permesso la prosecuzione della gara per le menomate condizioni psico-fisiche in cui l'arbitro si è venuto a trovare.

Del resto le confutazioni della reclamante appaiono assolutamente deboli nelle argomentazioni e quindi prive di fondamento; inoltre le sanzioni appaiono – a giudizio di questo Collegio – del tutto contenute.

Anche l'inibizione inflitta al Romeo non merita alcuna censura.

Per i motivi sopra esposti il reclamo va dichiarato inammissibile nella parte in cui si impugna la punizione sportiva della perdita della gara e rigettato nella parte in cui si impugnano le sanzioni nei confronti dei tesserati con contestuale conferma delle sanzioni accessorie.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara Villa San Giovanni City – Croce Valanidi 2017 del 18.11.2018;

lo rigetta con riferimento alle squalifiche ai calciatori PASSALACQUA Massimo e UTANO Francesco e l'inibizione del dirigente ROMEO Antonio;

conferma le misure disposte dal Giudice Sportivo in merito all'applicazione delle sanzioni amministrative ex art.16, comma 4 bis, del C.G.S.;

dispone, infine, incamerarsi la relativa tassa.

#### **RECLAMO nr.24 della società A.S.D. SARACENA**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.11 S.G.S. del 22.11.2018 (inibizione Dirigente Accompagnatore DI LEONE Biagio).**

#### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la sanzione che si impugna consegue alla constatazione che i calciatori Padula Simone Livio nato il 03.07.2007, Colopi Fabiano nato il 17.09.2007, Gallicchio Giuseppe nato il 30.05.2008, Viola Salvatore nato l'11.11.2008, Rizzo Josè Pio nato il 29.06.2007, Di Pace Matteo nato il 31.01.2007 e Rio Antonio nato il 20.05.2007, inseriti in distinta e partecipanti alla gara Saracena - Cassano 2001 del 18.11.2018, Torneo Esordienti C5, dagli atti dell'ufficio tesseramenti non risultavano tesserati e, quindi, in posizione irregolare.

Il giudice sportivo, considerato che la partecipazione alla gara di un calciatore non tesserato costituisce non solo illecito disciplinare ma preclude allo stesso atleta ogni copertura assicurativa irrogava al dirigente accompagnatore del Saracena, Di Leone Biagio, l'inibizione a tutto il 31 dicembre 2018.

La reclamante ammette le responsabilità proprie e del Dirigente accompagnatore sanzionato chiedendo, tuttavia, una riduzione dell'inibizione sull'assunto che l'intero comportamento è stato improntato alla massima trasparenza e in buona fede.

Le giustificazioni addotte in ricorso, pur risultando meritevoli di considerazione morale, non legittimano tuttavia una riduzione della squalifica che appare congrua ed adeguata ai fatti ascritti per come egregiamente motivato dal giudice di prime cure.

Il reclamo è, pertanto, da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

